

Interrogazione di Lino Duilio

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

- Per sapere -

premesso che:

la legge 210 del 1992 prevede forme di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni. In particolare, essa stabilisce le condizioni, le procedure e i termini di decadenza per l'ottenimento del beneficio;

l'articolo 4 della legge prevede che le domande siano esaminate da una commissione medico ospedaliera, chiamata a valutare sia l'esistenza del nesso causale tra il trattamento sanitario e la patologia manifestata dal richiedente; sia la tempestività della domanda. Avverso la decisione della commissione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro interpellato;

sono frequenti i casi in cui le commissioni mediche, pur riconoscendo l'esistenza del danno da vaccinazione, rigettino tuttavia l'istanza per intempestività. L'erronea valutazione di tale requisito è quindi spesso oggetto di impugnativa innanzi al Ministro interpellato;

in varie occasioni, tuttavia, decidendo in sede di ricorso, il Ministro interpellato non si è limitato ad accogliere o respingere i gravami in ordine ai motivi proposti dalla parte ricorrente, ed in specie, a rivalutare il solo requisito della tempestività dell'istanza; piuttosto, il Ministro interpellato ha provveduto a riforma nel merito del provvedimento emanato dalla commissione medica, nuovamente sindacando - escludendolo - l'esistenza del nesso causale tra morbo e vaccinazione;

in questo senso, da ultimo ed emblematicamente, si segnala la decisione dell'11 settembre 2008, su ricorso proposto dalla signora Cristina Bos, sofferente di una grave forma di encefalopatia, con grave limitazione del *visus*, anomalie comportamentali e insufficienza mentale;

secondo i principi generali in materia, l'autorità decidente in sede di ricorso amministrativo è vincolata dai motivi di impugnazione proposti dalla parte e non può modificare o revocare l'atto impugnato per motivi differenti da quelli posti alla base del ricorso;

la condotta tenuta dal Ministro nei casi di cui si discute, non appare quindi conforme al dettato normativo. Piuttosto, essa sembra preordinata a preconstituire una ben precisa strategia di difesa dell'Amministrazione nei successivi giudizi innanzi all'autorità giudiziaria;

in tale sede, infatti, i ricorrenti saranno onerati anche della prova del nesso causale tra danno subito e vaccinazione, con significativo aggravamento della loro posizione processuale, dei costi e della durata del giudizio;

risulta inoltre che l'ufficio del Ministero, competente per l'erogazione delle indennità previste dalla legge n. 210 abbia più volte richiesto alle competenti commissioni di rivalutare i giudizi medico legali emessi in precedenza, anche in casi di soggetti che ricevono i benefici di legge da più di dieci anni, e ciò al di fuori di qualunque espressa previsione normativa -;

se il Ministro interpellato non intenda modificare la propria prassi in sede di decisione dei ricorsi *ex lege* 210 del 1992, in particolare limitando il proprio sindacato ai motivi proposti dalle parti ricorrenti, comunque escludendo, ove non espressamente richiesto, una nuova valutazione medico legale sul nesso causale tra vaccinazione e patologia;

se il Ministro interpellato non intenda emanare appositi atti di indirizzo agli uffici competenti, perché cessino i casi di revoca o di riforma d'ufficio dei provvedimenti che hanno riconosciuto i benefici della legge 210 del 1992.

Duilio e Codurelli: Applicazione della legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione .

TESTO DELLA RISPOSTA

La Legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede l'erogazione di un indennizzo da parte dello Stato ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, nonché agli operatori sanitari i quali, in occasione e durante il proprio servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati, provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV e da virus epatitici.

Come ricordato nell'atto parlamentare in esame, l'articolo 4 della Legge n. 210/92 attribuisce alle Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO), il compito di esprimere il giudizio sanitario in merito al nesso causale tra il trattamento terapeutico o il contatto in occasione di attività di servizio e la menomazione o la morte del cittadino.

In esito agli accertamenti eseguiti, la CMO redige un unico verbale, il quale contiene il giudizio diagnostico sulle infermità e lesioni riscontrate, sulla classificazione di queste secondo la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e sul nesso causale tra tali patologie e l'evento lesivo denunciato.

La valutazione medico-legale operata nell'ambito della Legge n. 210/92, sia da parte della CMO che, conseguentemente, dell'Ufficio Medico Legale (UML) di questo Dicastero nel caso di ricorso, non può che avvenire nella considerazione della unicità della vicenda clinica cui fa riferimento ogni istanza di indennizzo.

Infatti, in occasione di diversi ricorsi l'UML ha potuto verificare, mediante proprie indagini condotte su donatori coinvolti in eventi trasfusionali, occorsi in epoca antecedente alla conoscenza scientifica di nuovi virus responsabili per i quali era stato ritenuto verosimile il nesso causale con infezioni epatitiche, che gli stessi soggetti fossero invece indenni da tali patologie perché, appunto testati su *input* dell'UML successivamente all'evento ritenuto lesivo, sono risultati negativi alla ricerca dei virus.

Analogamente, per alcuni casi di danni da vaccinazione, tra i quali vi è quello citato nell'interrogazione, grazie al confronto dei dati sanitari relativi ai ricorrenti con quanto consolidato anche dalle fonti internazionali maggiormente autorevoli (Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS), circa la tollerabilità e sicurezza di impiego dei vaccini, l'UML ha constatato l'infondatezza dei nessi causali.

In altri casi, pur riconosciuto dalla CMO il nesso causale tra vaccinazione e patologia sofferta, l'UML, nell'ambito dei ricorsi le cui motivazioni non riguardavano ovviamente tale aspetto, ha avuto modo di verificare la mancata rispondenza dell'evento lesivo denunciato ai requisiti previsti dalla Legge n. 210/92 (ad esempio vaccinazione non obbligatoria).

Appare imprescindibile che in ambito di ricorso ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 210/92, trattandosi di erogazione di indennizzo da parte dello Stato, l'Ufficio Medico Legale, acquisite tutte le informazioni ritenute utili e valutata la vicenda clinica nella sua globalità, si esprima, al pari della CMO, verificando la presenza dei requisiti di legge e con unicità di giudizio.

Non risultano, inoltre, facendo riserva di rispondere espressamente anche per singoli casi, episodi di revoca o riforma d'ufficio di provvedimenti che hanno riconosciuto i benefici della Legge n. 210/92.

Lino DUILIO (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto, ritenendo la risposta del Governo non pertinente. In particolare, chiede che il Governo chiarisca i presupposti di ordine giuridico che sarebbero alla base della determinazione assunta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e riportata nell'atto di sindacato, indicando puntualmente, com'è consuetudine, i riferimenti normativi del caso. Sottolinea, infatti, che il Ministero non si è limitato a dichiarare l'intempestività della richiesta, sia pure nell'ambito di un ricorso gerarchico improprio, ma ha, invece, operato una valutazione di merito per la quale, a suo avviso, non è dato rinvenire alcuna base normativa. A suo dire, ciò conferma, purtroppo, la realtà di uno «Stato straccione», che per non concedere un indennizzo alla famiglia di bambini gravemente danneggiati per il resto della loro vita, preferisce affidare a qualche «azzecagarbugli» la ricerca di motivi o pretesti di tipo tecnico o giuridico al fine di respingere la richiesta.